



COMUNE DI SAN FERDINANDO
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 10 del 29/03/2017

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 10:30, nella sala consiliare del Comune, convocata nei modi di legge e nei termini di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Cognome e Nome	P/A
1	TRIPODI ANDREA	P
2	DI LORENZO GIOVANNI ANTONIO	P
3	LOIACONO IRMA	A
4	GAETANO GIANLUCA	P
5	D'AGOSTINO ROSA	P
6	BONASERA SALVATORE	P
7	PAPARATTO VITTORIO EMANUELE	P
8	LIANZA GIUSEPPE	P
9	STUCCI ALEX	P
10	OLIVA MICHELE	A
11	GAUDIOSO ANTONIO	P
12	VARRA' MICHELE	A
13	COSTA SALVATORE	P

Presiede il Prof. Andrea Tripodi, nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Elisabetta Tripodi, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione in merito al quarto punto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il Decreto Legislativo in data 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni - istitutivo di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'articolo 48 comma 10 della legge 27.12.1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998 n. 191;

Considerato che, ai sensi del sopracitato decreto, art. 1 comma 3 sostituito dall'art. 1 c. 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF deve essere disposta con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e s.m. e i. - e deliberazione da pubblicare sul sito informativo individuato dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002 - e non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Precisato che l'art. 1, comma 11 del D.L. n.138 del 13/8/2011 convertito dalla Legge n.148 del 14/9/2011, come modificato dalla legge n.214 del 22/12/2011, di conversione del D.L. n.201 del 6/12/2011 ha eliminato il blocco del potere di istituire o aumentare l'addizionale comunale IRPEF, reintroducendo così dal 2012 la possibilità per i Comuni di tornare a gestire l'imposta con aumento fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale, consentendo così di stabilire un'aliquota unica o una pluralità di aliquote secondo gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'IRPEF;

Richiamato l'art.1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 - che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Preso atto che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) al comma 26 dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto l'art. 1, comma 42 della Legge n° 232 del 11.12.2016, Legge di stabilità 2017, che estende la sospensione, per l'anno 2017, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono gli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016; tale sospensione non si applica alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che sostituisce l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000, 388 che così testualmente recita: " Il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

Visto l'art.151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il decreto Milleproroghe (art. 5, comma 11, prima parte, D.L. n. 244/2016, recante " Proroga e definizione di termini") che differisce ulteriormente, dal 28 febbraio al 31 marzo 2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dato atto che, questo comune, per l'anno 2016, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 10 del 04/05/2016, esecutiva, ha confermato l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef, vigente nel 2015, nella misura unica di 0,6‰ punti percentuali,

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6‰ al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio 2017;

Visto l'esito unanime della votazione;

DELIBERA

- 1) *di determinare* per i motivi esposti in premessa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2017 nella misura dello 0,6‰, confermandola così nella stessa misura dell'anno precedente;
- 2) *di far rinvio* per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) *di dare atto* che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale, stimato in € **145.000,00**, è necessario per garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, nonché per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di istituto;
- 4) *di provvedere* alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 5) *di procedere* alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2017,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SAN FERDINANDO


Provincia di Reggio Calabria

Provincia Di Reggio Calabria

Proposta adozione delibera

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – ANNO 2017.

San Ferdinando, 29/03/2017



Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to Francesco Mangiaruga

Pareri ai sensi dell'articolo 49 comma i del d.lgs 18.08.2000, n. 267 sulla proposta sopra indicata esprime

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

San Ferdinando, 29/03/2017



Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to Francesco Mangiaruga

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

San Ferdinando, 29/03/2017



Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to Francesco Mangiaruga

IL SINDACO-PRESIDENTE

F.to Prof. Andrea Tripodi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa Elisabetta Tripodi



Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il 07.04.2012 e vi rimarrà per quindici giorni.

Data 07.04.2012

IL MESSO COMUNALE
F.to Scrugli Serafino

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il 07.04.2012 e per 15 giorni consecutivi.

Data 07.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

E' copia conforme all'originale

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Elisabetta Tripodi